



Il Ministro dell'università e della ricerca

SECONDO PIANO STRAORDINARIO 2020 PER IL RECLUTAMENTO RICERCATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 24, COMMA 3, LETTERA B), DELLA LEGGE 240/2010

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, e in particolare l'art. 24:

- co. 3, lett. b), che prevede la possibilità di stipulare *“contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”* (c.d. ricercatori di tipo b);
- co. 5, ai sensi del quale *“nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”*;
- co. 5-bis, ai sensi del quale *“l'università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto”*;
- co. 8, secondo periodo, ai sensi del quale *“Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento”*;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”;

VISTO l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativo ai finanziamenti statali di incentivazione attribuibili all'Università degli studi di Trento;

VISTO il d.m. 8 agosto 2018 (prot. n. 585), con il quale, in attuazione dell'art. 12, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2017, n. 123, è stato determinato il modello di calcolo del costo standard di formazione per studente in corso per il triennio 2018-2020;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, e in particolare l'articolo 6:

- co. 5-*sexies*, il quale dispone che l'applicazione delle misure di sostegno di cui all'art. 1, co. 401, della l. 145/2018 “è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:
 - a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università” (...);
- co. 5-*septies*: “Per le finalità di cui al comma 5-*sexies*, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”, di cui 96,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 sono pertanto destinati all'assunzione di ricercatori di tipo b);

VISTO il d.m. 14 maggio 2020 (prot. n. 83) con il quale sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie delle risorse destinate all'attuazione del piano straordinario 2020 di reclutamento di ricercatori di tipo b), in attuazione dell'art. 6, commi 5-*sexies* e 5-*septies*, del d.l. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 8/2020;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare l'art. 238:

- co. 1-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-*sexies* del decreto-legge



Il Ministro dell'università e della ricerca

n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

- *omissis*
- *co. 3 - La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”;*

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, e in particolare l'art. 19:

- *co. 6-ter “L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori”;*

VISTO il d.m. 10 agosto 2020 (prot. n. 442), con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2020;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri per l'utilizzo delle suddette risorse, pari complessivamente a 200 milioni a decorrere dall'anno 2021, destinate a un secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di tipo b);

CONSIDERATO che le predette risorse sono destinate per le medesime finalità anche alle Scuole Superiori ad Ordinamento Speciale, per le quali andranno opportunamente rimodulati con apposito decreto, sentita l'ANVUR, i requisiti relativi al rapporto tra numero di ricercatori e numero di professori, necessari ai fini del loro accreditamento iniziale, di cui al d.m 5 giugno 2013 (prot. n. 439);

VISTO il d.P.C.M. 3 settembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 250 del 24 ottobre 2019, concernente l'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018;

TENUTO CONTO che il sopraindicato finanziamento consente l'assunzione di un numero di ricercatori di tipo b) complessivamente pari a 3.331, cui riconoscere un trattamento economico, ai sensi dell'art. 24, co. 8, della legge 240/2010, pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato del 20 per cento per un costo unitario annuo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, pari a circa € 60.02700 nonché di cofinanziare il costo del successivo eventuale accesso alla posizione di professore di seconda fascia;



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Articolo 1 (Assegnazione risorse)

1. A valere sulle risorse stanziare dall'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 68, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, sono assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, di seguito denominate "Istituzioni", risorse destinate all'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (ricercatori di tipo b), il cui trattamento economico è determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a circa € 60.027,00 annui
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le Istituzioni per il finanziamento complessivo di **3.331 posti** di ricercatore di tipo b) secondo i seguenti criteri:
 - a) **880 posti** sono attribuiti in relazione alla dimensione dell'Istituzione, data dalla media dei docenti in servizio al 31/12/2010 e al 31/10/2020, come indicato nella seguente tabella:

Media docenti (31/12/10; 31/10/20)	Posti Ricercatore b)
fino a 99	4
da 100 a 199	6
da 200 a 299	8
da 300 a 449	10
da 450 a 599	12
da 600 a 849	14
da 850 a 1.099	16
da 1.100 a 1.399	18
da 1.400 a 1.799	20
da 1.800 a 2.199	22
da 2.200 a 2.599	24
da 2.600 a 2.999	26
da 3.000 a 3.399	28
da 3.400	30

- b) **1.451 posti** sono ripartiti fra le Istituzioni in proporzione alla somma ponderata di:
 - i. prodotto tra il numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale entro il primo anno fuori corso e il costo standard per studente dell'anno 2020 (peso 90%);
 - ii. numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nel 2019 (XXXV ciclo) con borsa di dottorato o forma di finanziamento equivalente (peso 10%);
 - c) **1.000 posti** sono ripartiti fra le Istituzioni al fine di riequilibrare la presenza dei giovani ricercatori nei vari territori, in proporzione a un coefficiente K, inversamente



Il Ministro dell'università e della ricerca

proporzionale al rapporto tra il numero dei ricercatori di tipo b) in servizio al 31/10/2020 rispetto al numero dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

R= numero di ricercatori di tipo b) ogni 100 professori e ricercatori	K
$R < 6$	1,5
$6 \leq R < 8$	1,4
$8 \leq R < 10$	1,3
$10 \leq R < 12$	1,2
$12 \leq R < 14$	1,1
$R \geq 14$	1

Il coefficiente K viene altresì moltiplicato per un fattore dimensionale pari alla somma ponderata del numero di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) (peso 1) e b) (peso 1,2) della legge 240/2010 in servizio presso ogni Istituzione al 31/10/2020.

Articolo 2 (Utilizzo delle risorse assegnate)

1. Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 31 ottobre 2022.
2. La quota parte di risorse assegnate e eventualmente non utilizzate ai sensi del comma 1:
 - a. per l'anno 2021 resta nella disponibilità del fondo di finanziamento ordinario dell'Istituzione interessata;
 - b. a decorrere dall'anno 2022 è recuperata dal Ministero e nuovamente attribuita per una somma equivalente a 1 posto di ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse assegnate secondo quanto previsto al comma 1 e seguendo progressivamente l'ordine di cui alla tabella 1.
3. Nel caso in cui i ricercatori assunti ai sensi del comma 1, avendo conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e all'esito della positiva valutazione di cui all'art. 24, commi 5 e 5-bis, della legge n. 240 del 2010, accedano alla posizione di professore di seconda fascia, le risorse attribuite vengono utilizzate dall'Istituzione come cofinanziamento del costo di tale posizione. Diversamente, le risorse che si rendessero disponibili al termine del contratto sono utilizzate dalla stessa Istituzione per il reclutamento di nuovi ricercatori di tipo b), da effettuare non oltre il 30 novembre dell'anno successivo al termine stesso, pena l'applicazione di quanto previsto al comma 2, lett. b).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof. Gaetano Manfredi



Il Ministro dell'università e della ricerca

TABELLA 1 - ASSEGNAZIONE POSTI E RISORSE RICERCATORE DI TIPO B)

ATENEIO	BASE (lett. a)	STUDENTI (lett. b)	RIEQUILIBRIO RICERCATORI (lett. c)	TOTALE (*)	% risorse assegnate	IMPORTO ATTRIBUIBILE A DECORRERE DAL 2021
a	b	c	d	e=b+c+d	f=e/ tot e	g = f x € 60,027 (**)
Roma La Sapienza	30	102,3867	60,1069	193	5,79%	11.588.110
Bologna	26	85,1474	54,6093	166	4,98%	9.966.977
Napoli Federico II	26	66,1076	65,4235	158	4,74%	9.486.641
Padova	24	63,2775	48,8394	136	4,08%	8.165.716
Torino	22	67,6717	36,5080	126	3,78%	7.565.296
Milano	24	57,1474	38,4722	120	3,60%	7.205.044
Firenze	22	47,2192	35,3763	105	3,15%	6.304.413
Milano Politecnico	20	49,4107	33,4483	103	3,09%	6.184.329
Pisa	20	39,6094	31,5298	91	2,73%	5.463.825
Bari	20	37,7288	23,5549	81	2,43%	4.863.404
Palermo	20	37,4253	23,6084	81	2,43%	4.863.404
Genova	18	30,6769	26,7829	75	2,25%	4.503.152
Catania	18	32,9546	24,2458	75	2,25%	4.503.152
Torino Politecnico	16	32,1864	24,1639	72	2,16%	4.323.026
Milano Bicocca	16	34,3575	19,9286	70	2,10%	4.202.942
Roma Tor Vergata	20	30,4393	17,4072	68	2,04%	4.082.858
Salerno	16	31,8650	16,6140	64	1,92%	3.842.690
Roma Tre	16	29,7673	16,3685	62	1,86%	3.722.606
Napoli II	16	22,5941	22,2863	61	1,83%	3.662.564
Parma	16	26,4704	17,6937	60	1,80%	3.602.522
Pavia	16	24,3932	16,9414	57	1,71%	3.422.396
Cagliari	16	19,9066	19,3762	55	1,65%	3.302.312
Verona	14	22,9250	17,0846	54	1,62%	3.242.270
Messina	18	19,6135	15,2699	53	1,59%	3.182.228
Perugia	16	23,4147	13,2868	53	1,59%	3.182.228
Modena e Reggio Emilia	14	24,8721	12,4605	51	1,53%	3.062.144
Chieti e Pescara	14	21,6144	13,6677	49	1,47%	2.942.059
Ferrara	14	21,0239	13,8817	49	1,47%	2.942.059
Calabria	14	20,9180	12,6478	48	1,44%	2.882.017
Trento	14	19,7269	13,7086	47	1,41%	2.821.975
Venezia Cà Foscari	12	21,1639	13,2616	46	1,38%	2.761.933
Siena	14	16,3049	10,0052	40	1,20%	2.401.681
Trieste	14	15,3251	10,0461	39	1,17%	2.341.639
Brescia	12	13,5333	13,1766	39	1,17%	2.341.639
Sassari	14	11,9836	12,4652	38	1,14%	2.281.597
Politecnica delle Marche	12	14,3530	11,6720	38	1,14%	2.281.597
Salento	14	15,4065	8,1449	38	1,14%	2.281.597
Bergamo	10	18,7191	8,7162	37	1,11%	2.221.555
L'Aquila	12	13,0453	12,2764	37	1,11%	2.221.555
Udine	14	14,5915	7,6900	36	1,08%	2.161.513
Piemonte Orientale	10	12,6110	7,9592	31	0,93%	1.861.303
Urbino Carlo Bo	10	13,1922	5,4205	29	0,87%	1.741.219
Insubria	10	11,1734	6,2609	27	0,81%	1.621.135
NAPOLI Parthenope	10	9,6538	6,9629	27	0,81%	1.621.135
Bari Politecnico	10	8,6722	6,4781	25	0,75%	1.501.051
Toscia	10	7,9266	7,1769	25	0,75%	1.501.051
Napoli L'Orientale	8	10,2692	5,4771	24	0,72%	1.441.009
Foggia	10	9,1483	4,4730	24	0,72%	1.441.009
Catanzaro	8	9,0534	5,2584	22	0,66%	1.320.925
Molise	10	6,1676	5,3544	22	0,66%	1.320.925
Basilicata	10	4,9282	5,7132	21	0,63%	1.260.883
Macerata	8	9,1401	3,4374	21	0,63%	1.260.883
Camerino	8	6,8705	3,9442	19	0,57%	1.140.799
Reggio Calabria	8	4,1395	4,9814	17	0,51%	1.020.715
Cassino	8	6,2799	2,7102	17	0,51%	1.020.715
Teramo	8	5,2529	2,6221	16	0,48%	960.672



Il Ministro dell'università e della ricerca

TABELLA 1 - ASSEGNAZIONE POSTI E RISORSE RICERCATORE DI TIPO B)

ATENEIO	BASE (lett. a)	STUDENTI (lett. b)	RIEQUILIBRIO RICERCATORI (lett. c)	TOTALE (*)	% risorse assegnate	IMPORTO ATTRIBUIBILE A DECORRERE DAL 2021
a	b	c	d	e=b+c+d	f=e/ tot e	g = f x € 60,027 (**)
Sant'Anna Pisa	6	1,3748	5,6959	13	0,39%	780.546
Venezia Iuav	6	4,4355	2,5104	13	0,39%	780.546
Sannio	6	3,8982	2,8645	13	0,39%	780.546
Stranieri Siena	4	2,2892	1,7313	8	0,24%	480.336
Normale Pisa	4	1,5851	1,9044	8	0,24%	480.336
Foro Italico	4	2,0927	0,7712	7	0,21%	420.294
GSSI	4	0,4852	2,2192	7	0,21%	420.294
Sissa - TS	4	1,0999	1,5644	7	0,21%	420.294
IMT Lucca	4	0,5176	1,9516	6	0,18%	360.252
Stranieri Perugia	4	1,0933	0,7555	6	0,18%	360.252
IUSS Pavia	4	0,3720	1,0545	5	0,15%	300.210
TOTALE	880	1.451	1.000	3.331	100,00%	200.000.000

(*) i valori vengono arrotondati solo nel calcolo della assegnazione finale. L'eventuale resto dell'arrotondamento del totale è attribuito alle Istituzioni con il resto più elevato.

(**) i resti dell'importo totale disponibile vengono aggiunti a quanto attribuito ad ogni Istituzione in modo proporzionale all'indicatore finale (colonna f).